



Data **24 FEB. 2020** Protocollo N° **87553** Class: **Od** Prat. / Fasc. / Allegati N° /

Oggetto: Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019".

Ai Prefetti della Regione del Veneto

LORO SEDI

E pc. Assessore alla Sanità

Al fine di dirimere quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti sulla corretta applicazione dei contenuti dell'Ordinanza n. 1 del 23.02.2020.

La lettera A dell'art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone.

Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali.

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono pertanto essere ricomprese nella sospensione, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.

In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici l'attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sul mercato.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
- Dr. Domenico Mantovan -

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it